

Un *topos* attico di V secolo: il *logos amarturos*

Livio ROSSETTI*

ABSTRACT. The "logos amarturos" is a prominent topos of (mostly) fifth century dicanic oratory. Apart of three later works which include the word "amarturos" in their title (one by Isocrates, one by Antisthenes, and one by Speusippus), such a topos marks most of the evidence available on the fifth century dicanic oratory, Corax to Antiphon and Gorgias. Beside there are some "outsiders", such as the *Hymn to Zeus*, Euripides' *Hippolytus*, and Sophocles' *Oedipus rex*, where the logos amarturos does play an important role. What is astonishing is rather the lack of attention for such a topos in the scholarly literature (no paper at all, it seems!). As a consequence, the present outline of the relevant evidence may only count as a preliminary and tentative one.

1. Il *logos amarturos*: alcune coordinate

Nonostante l'imponenza e la continuità degli studi che hanno ad oggetto elettivo la letteratura dell'Atene classica, ci sono dei filoni di indiscutibile importanza che le storie della letteratura greca (e così pure altri analoghi approcci sistematici alla cultura dell'epoca) continuano a passare sotto silenzio con una costanza e una unanimità che non possono non stupire: è il caso del cosiddetto *logos Sokraticos*, ma anche del *logos amarturos*, un tipo di discorso e di scritto che letteralmente incombe nella cultura greca della seconda metà del V secolo non senza spingersi anche in pieno IV secolo.

* Università di Perugia.

Con il *logos amarturos* siamo nell'ambito dell'oratoria dicanica e, come dice il nome, nell'ambito del tentativo di provare anche ciò che a rigore non potrebbe essere provato per assenza di adguati *martures* (testimoni oculari dell'accaduto), o comunque di evidenze tali da potersi ritenere oggettive. Siamo pertanto nell'ambito della surrogazione di prove, resa necessaria dal fatto che l'amministrazione della giustizia in Attica non prevedeva quasi l'insufficienza di prove: i dicasti o assolvevano o condannavano in via definitiva, cioè, diremmo noi oggi, con formula piena.

Si intuisce che la capacità di costruire un discorso plausibile anche su materie e intorno ad eventi sul conto dei quali mancassero evidenze primarie dotate di un minimo di affidabilità, costituisse un modo elettivo di manifestare la professionalità e la bravura del logografo, quindi la sua idoneità ad assistere soprattutto chi sapeva di rischiare una severa reazione di rigetto da parte delle giurie popolari per inconsistenza degli argomenti che era in grado di addurre, e così pure a pretendere onorari cospicui.

L'esplosione della cultura giuridica, in particolare dell'oratoria dicanica, a partire almeno dalla metà del v secolo è per l'appunto caratterizzata da una specialissima enfasi sulle risorse del *logos amarturos*. La ricerca di sempre nuove strategie allo scopo di istituire un circuito comunicazionale efficiente e preconstituire le condizioni per una ricezione sostanzialmente simpatetica di quanto il cliente si apprestava a dichiarare su suggerimento del logografo sono strutturalmente orientate all'ideazione e presentazione di una o più prove da ritenersi palmari, prove che le parti si riservavano di produrre allo scopo di sbloccare definitivamente la vertenza a proprio vantaggio. Donde le energie spese nell'ideazione di queste prove e nella messa a punto di schemi probatori sofisticati, eventualmente arditi.

Il *logos amarturos*, il caso cioè dell'imputazione più intuitivamente esposta al rischio di passare per mera calunnia, viene pertanto ad erigersi in autentico paradigma del *demonstran-*

dum arduo fino ai limiti dell'impossibile. In effetti l'ambizione somma dei logografi attici fu di riuscire a dimostrare poco meno che l'indimostrabile: non soltanto nel senso di far prevalere il cosiddetto discorso debole, ma anche in un senso poco meno che letterale: riuscire a dimostrare persino ciò che, a rigore, non potrebbe neppure essere provato.

Il problema era reso acuto dallo schema procedurale che presiedeva al processo dicanico, in quanto l'opzione sì/no che veniva richiesta ai giurati trasformava ogni verdetto favorevole all'imputato in assoluzione piena. Ma alla circostanza conferì ulteriore rilievo l'emanazione, avvenuta nel corso del IV secolo, di almeno due leggi miranti a limitare la gamma dei surrogati di prova ammessi.

Dem. XXIII 53 menziona una legge sul non luogo a procedere che contemplava, per l'appunto, anche un tipico caso di omicidio *amarturos*: la condizione di chi fosse stato «assassinato per strada», ovviamente da ignoti. Una simile norma aveva l'evidente scopo di porre qualche freno alla pretesa di imbastire processi indiziari su basi fin troppo labili e prefigurava l'eventualità dell'archiviazione – e di un'archiviazione obbligatoria, ai sensi di legge – non a seguito del processo ma già in sede di istruttoria.

Un'altra legge, evocata a più riprese nell'ambito del *Corpus Demosthenicum*, restringeva l'ambito della *ekmarturia*, cioè della testimonianza indiretta, per sentito dire (insomma l'ambito della testimonianza sulla testimonianza) escludendo la possibilità di riferire quanto era stato dichiarato da un deceduto (come accade in Antifonte, II 2.7 s.) e ammettendo invece il rapporto scritto quale sostituto di una testimonianza che non può essere resa di persona (stranieri e persona residenti altrove, persone comunque impossibilitate, ad es. perché malate): la norma viene riferita in Ps.-Dem. XLVI 8 ed evocata in Dem. XLIV 45 e LVII 4.

Pertanto erano le parti a dover comunque argomentare al meglio la loro posizione, quale che fosse la consistenza dei riscontri obiettivi su cui potevano contare. Da qui l'attrattiva insita in ogni tentativo di conferire plausibilità anche agli assunti processuali più difficili da provare, come ad es. l'identificazione meramente congetturale del colpevole o la prova che un

determinato fatto delittuoso non si è verificato (o che deve essere tutt'al più imputato ad altri, eventualmente ad ignoti).

Il punto è che in ciò molti retori e logografi dovettero vedere non un ostacolo insormontabile, ma semmai una sfida da raccogliere e, di riflesso, la prova più eclatante della loro alta professionalità, perché è innegabile che a mobilitare le migliori energie dei retori fin dall'inizio dell'avventura intellettuale che li concerne – cioè fin da quando ad Atene venne impostato, intorno al 460 a. C., il processo dicanico secondo uno schema destinato a sopravvivere per almeno un secolo e mezzo – sia stata appunto l'ideazione dei sostituti di prova idonei a surrogare l'eventuale assenza di prove primarie.

Il *logos amarturos* poté dunque assurgere ben presto al rango di vero e proprio genere letterario: un genere letterario su cui peraltro la letteratura specialistica ha fin troppo poco da dire. In effetti, salvo errore, né l'*Année Philologique* né la *Bibliographie analytique des Droits de l'Antiquité* segnalano almeno un articolo dedicato *ex professo* all'argomento; del pari manca un'apposita voce nella *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* o, per ipotesi, nel *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio. Se poi scorriamo le migliori storie della letteratura greca, scopriamo che se ne fa cenno, tutt'al più, in rare note a piè di pagina, magari senza che la nozione venga poi evocata nel corrispondente indice analitico. Lo stesso dicasi dei trattati di retorica e – la cosa può sorprendere – della letteratura sui mezzi probatori entrati a far parte della cultura giuridica dei greci.

Di conseguenza la nozione può ben essere assente dal quadro concettuale su cui suole basarsi tanto il grecista quanto il giurisgrecista. Per localizzare il *logos amarturos* si deve insomma fare un certo sforzo, salvo poi a scoprire che su alcuni tra i *logoi amarturoi* più celebrati – quelli di Antifonte, Gorgia e Isocrate, ma nel novero dobbiamo includere anche alcuni dei più memorabili spettacoli tragici di V secolo – è disponibile una letteratura addirittura ubertosa: solo che anche queste indagini molto spesso non solo emarginano, ma addirittura si

lasciano sfuggire il riferimento ad una componente senza dubbio caratterizzante della cultura da cui le opere in questione traggono origine, senso e tratti peculiari.

2. Alle origini del *logos amarturos*

La serie degli scritti pervenuti che hanno titolo ad essere ricondotti sotto questa categoria (o genere letterario) sono, in effetti, numerosi e significativi: tre o quattro di Antifonte, uno di Gorgia e due di Isocrate, una o più tragedie di V secolo ed altro ancora. L'or. XXI di Isocrate ci viene tramandata addirittura con la menzione del genere sistematicamente associata al titolo: *Pros Euthunoun amarturos*. È del pari attestato che sul *logos amarturos* scrisse un libro Speusippo, il successore di Platone alla guida dell'Accademia, ed è virtualmente certo che uno scritto analogo abbia composto, non meno di mezzo secolo prima, anche il socratico Antistene. Possiamo ben dire, perciò, che una vera e propria letteratura sul *logos amarturos* (non vastissima, d'accordo, ma certamente neppure così esigua da meritare la diffusa disattenzione di cui si è fatto cenno) prese forma nella stessa Atene classica. La sua ideazione è anzi inequivocabilmente associata alla stessa nascita della retorica greca, e la circostanza impone di parlare, a proposito del silenzio dei moderni, poco meno che di rimozione.

Nel passare ad una più circostanziata rassegna non possiamo non notare, con qualche sorpresa, che già il IV inno omerico (l'*Inno ad Hermes*, VI o V secolo a. C.) presenta, *in nuce*, una vertenza *amarturos* (che viene poi notoriamente ripresa, tra l'altro, da Sofocle negli *Ichneutai*¹).

Vi si racconta di Hermes neonato che in meno di ventiquattr'ore diventa un ragazzino capace di effettuare nientemeno un imponente abigeato ai danni di Apollo, non senza adoperarsi per non lasciare tracce riconoscibili e per farsi poi ritrovare nella

¹ Ricordo che il dramma è noto, in italiano, con le denominazioni *I bracconieri* o, più spesso, *I satiri alla caccia*.

culla, come se fosse ancora un normale neonato. Apollo non manca di rilevare alcuni indizi e lo accusa del furto.

Notiamo subito che rispetto alle astuzie e inganni narrati dalla poesia epica anteriore, nuova è l'idea di rappresentare il 'colpevole' nell'atto di fornire argomenti per discoltarsi in una situazione caratterizzata dall'assenza (solo apparente, invero) di testimoni oculari o altre prove dirette a suo carico. La circostanza consente al ladro di negare, adducendo appunto che è un neonato e che quindi non avrebbe potuto perpetrare la malefatta di cui lo si accusa: si vedano i vv. 261-277 (dove spicca, al v. 272, la frase: «è fuor di luogo (*aprepes*) ciò che sostieni») e 368-386 (all'inizio: «Dirò la verità; infatti sono sincero e non saprei mentire»; ai vv. 376 s.: «ma io sono nato appena ieri, e quello lo sa anche lui, né sono simile in qualcosa ad un ladro di buoi, che dev'essere pieno di forza»).

La vicenda evolve bonariamente perché Apollo si entusiasma a sentire Hermes che nel frattempo suona la *kithara* che ha appena inventato (cf. v. 437: «questa cosa che hai inventato è in grado di ripagarmi dei cinquanta bovini (che mi hai rubato)»), ma rimane che Hermes non ammette mai di aver rubato e continua a farsi scudo della sua condizione neonatale, eretta in prova presuntamente palmare della propria estraneità al fatto.

La "morale della favola" che qui interessa è la seguente: nella misura in cui l'imputazione ha carattere meramente indiziario, si ammette che un argomento pretestuoso, purché abbia tutte le apparenze della fondatezza, possa tener testa validamente all'accusa. In effetti né Apollo né Zeus si lasciano persuadere, ma in forza di un testimone oculare appena un po' reticente e di una serie di indizi sostanzialmente inequivocabili; dunque non perché sappiano produrre un contro-argomento in grado di demolire l'argomento addotto come prova palmare. Nella storia si intrecciano insomma un processo normale, in cui non mancano indizi in base ai quali incolpare il vero colpevole, e un processo anomalo in cui, in assenza di prove dirette, la mera verosimiglianza campeggia e si impone, e questo è precisamente lo standard del *logos amarturos*.

Il passo decisivo verso la professionalizzazione appare legato alle figure di Corace e Tisia. Al nome di questi due siracusani sono associate, come è noto, le prime forme di offerta di consulenze specialistiche, finalizzate soprattutto alla

predisposizione di *logoi* per conto di chi doveva affrontare dei processi.

Il contesto è la sollevazione popolare che pose fine alla tirannide di Trasibulo intorno al 466 a. C. Le vicende sono riferite in dettaglio dallo storico Diodoro (XI 67 s., 72, 76), mentre il poco che sappiamo sul ruolo svolto dai padri della retorica greca in quel contesto è costituito da quanto riferiscono Cicerone nel *Brutus* (12.46 citando Aristotele) e una serie di fonti seriori (trattati di retorica, ad es. i *Prolegomena* di Giovanni Dossopatro).

A quanto pare i tiranni avevano effettuato fino all'ultimo una gran quantità di espropri dei possedimenti fondiari (Diodor. XI 67.5). L'abbattimento della tirannide avrebbe quindi comportato non soltanto una ripresa dell'attività simbuleutica che vide il siracusano Corace come protagonista (così molte fonti), ma anche numerosi processi finalizzati alla ridefinizione del diritto di proprietà su singole aree (Cic. *Brut.* 12.46). Queste vertenze vennero assegnate, sembra, a dei tribunali di tipo eliastico per effetto di una contestuale riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia. Lo si inferisce dall'opzione a favore di argomenti di mera verosimiglianza che caratterizza, come meglio vedremo tra un momento, la retorica di Corace, e per l'appunto in ambito dicanico non meno che in ambito simbuleutico.

Ciò sarebbe stato impensabile se, caduta la tirannide, non si fosse incominciato a celebrare i processi davanti ad uditori di proporzioni ragguardevoli, e si dà il caso che le fonti siano concordi nel riferire che Corace, già affermatosi in qualche modo negli ultimi anni della tirannide, subito dopo seppe porsi in maniera molto consapevole l'esigenza di affrontare in modo appropriato il dibattimento davanti a giurie popolari numerose e impreparate quanto basta per essere umorali, e mutevoli nella loro composizione quanto basta per poter essere trattate come un auditorio massificato e anonimo. Questa circostanza induce a supporre che Siracusa abbia per l'appunto anticipato qualche tratto caratterizzante della riforma dell'Eliea attica che ebbe luogo per effetto delle (o in concomitanza con le) riforme volute da Efilte. Qualche conferma di una simile congettura affiora, del resto, anche nelle fonti sulla disputa, di cui faremo parola tra un momento, tra Corace e Tisia per l'onorario.

La formula dovette risultare sorprendentemente appropriata per riuscire ad intendersi con il nuovo tipo di consessi giu-

dicanti (e deliberanti), se è vero che Corace incominciò ben presto a trasformare questa sua personale abilità in un sapere suscettibile di essere insegnato, vale a dire in una vera e propria *techne*. Dovettero bastare, a dir molto, quindici anni perché, sulla base del suo insegnamento e probabilmente anche con la sua collaborazione, un suo allievo, Tisia, potesse redigere un primo, tempestivo manuale – una *Rhetorike techne* – che segna l’atto di nascita della retorica come forma strutturata di sapere ed inaugura la corposa serie degli scritti aventi il medesimo titolo. È quindi verosimile che il libro di Tisia abbia suscitato un immediato interesse ad Atene dove, nei decenni successivi, si scrissero molte altre trattazioni analoghe.

Ciò che prese forma con Corace e Tisia è uno standard volutamente di basso profilo, ispirato al consapevole intento di aderire al meglio alla capacità di attenzione di un uditorio vasto fino a potersi considerare una folla anonima, digiuno di diritto e chiamato, nondimeno, ad emettere il verdetto nel giro di poche ore sul conto di vertenze di cui veniva a conoscere i dettagli e le evidenze fattuali solo sul momento (cf. più avanti a proposito dell’*Aiace* di Antistene). L’esempio che Platone e Aristotele presentano come paradigma dell’appello alla verosimiglianza da loro consigliato e praticato² è il seguente: posto che una persona un po’ esile debba fronteggiare l’accusa di aver percosso una persona un po’ più robusta, questi cercherà di negare il fatto e magari anche l’attendibilità di specifiche testimonianze adducendo che è debole (“vi par possibile che io, così gracilino, abbia potuto bastonare costui?”); se si dà invece il caso contrario, l’imputato farà bene ad addurre che l’accusa non è verosimile proprio perché, essendo persona robusta, è verosimile che lo si accusi di violenze (“come potete pensare che io, sapendomi così esposto ad una simile accusa, abbia osato bastonare il tal dei tali?”).

² Cf. Plat. *Phaedr.* 267a5-b2, 273a4-c10 (fa il nome di Tisia); Arist. *Rhet.* II 24, 1402a17-20 (menziona invece Corace). Cf. anche Ant. IV 3.3 e *Rhet.* I 12, 1372a 21 s.

In Platone e Aristotele (cf. nota 2) l'esempio in questione viene proposto a titolo di *topos* rappresentativo della retorica siracusana.

Che il nesso tra questa maniera di impostare la difesa e i processi celebrati per stabilire a chi spettasse la proprietà di beni espropriati molti anni prima rimanga piuttosto oscuro è comprensibile, perché per poterci fare un'idea della connessione dovremmo poter contare su dei dati che invece non abbiamo. In ogni caso, se queste vertenze per percosse presuppongono l'assenza di testimoni, analogamente i processi per l'assegnazione dei possedimenti terrieri probabilmente presuppongono la mancanza di evidenze scritte in grado di attestare a chi fosse appartenuto un certo bene.

A fronte di questi dati, già piuttosto strutturati, c'è la storia, non priva di risvolti al limite del leggendario, relativa al mancato pagamento dell'onorario a Corace proprio da parte de Tisia.

La storia, che le fonti talora ripropongono anche a titolo di vertenza tra Protagora ed un certo Evatlo³, vuole che i giudici, posti di fronte ad una questione resa eccezionalmente intricata dalla formulazione del contratto non meno che dagli argomenti su cui si sarebbero attestati le parti, si siano addirittura rifiutati di emettere un verdetto (cioè di optare), ed abbiano liquidato i contendenti con un salomonico «Cattivo uovo da cattiva cornacchia»: un giuoco di parole, dato che in greco cornacchia si dice *korax*, che per l'appunto è il nome del maestro.

Ecco in breve i termini della questione: l'allievo propone e il docente accetta che il corso venga impartito con dilazione del pagamento del previsto onorario fino al momento in cui l'allievo, debitamente addestrato, sarà in grado di vincere la sua prima

³ L'evidenza testuale più rotonda è costituita da S.E. M. II 96-99, ma cf. anche Quintil. III 1.10, Apul. *Flor.* 18.19-20, Gell. *N.A.* V 10 e Lucian. *Vit. Auctio* 22. La letteratura pertinente va dal *Mutua de Protagorae et Evathli sophismata* di J. F. Alefeld (Giessen 1730) e dal *Protagoras und Euathlus. Ein Prozess*, di K. F. Göschel (in *Zerstreute Blätter*, Zweiter Theil, Schleusingen 1835, 266-322) fino all'importante memoria di H. Passeron – *Affaire Evalthe-Protagoras*, Cours professé au Lycée Masséna de Nice en 1970: dattiloscritto a circolazione confidenziale – e ad un nutrito gruppo di studi più recenti ai quali dovrebbe presto aggiungersi il contributo di un mio allievo, G. Guiducci.

causa. L'allievo però, una volta terminato il corso, si sarebbe astenuto dal tentar di esercitare la professione di consulente legale, non senza pretendere di rinviare il pagamento a tempo indeterminato. Allora il docente l'avrebbe posto di fronte al seguente dilemma: andiamo in tribunale, e se i giudici mi daranno ragione avrò titolo al pagamento in virtù della sentenza; ma avrò titolo al pagamento anche se mi daranno torto, perché in tal caso tu ti troverai ad aver vinto la tua prima causa. Replica sagace dell'allievo: andiamo pure in tribunale, ma sia chiaro che non pagherò comunque, perché se i giudici mi daranno ragione, il contratto si intenderà annullato; se poi mi daranno torto, risulterà che devo ancora vincere la mia prima causa. Posti di fronte a simili cavilli i giudici avrebbero voluto dar prova di non essere meno arguti dei contendenti e trovato il modo di non stare ai loro giuochi con un motto di spirito e il conseguente rifiuto di emettere un verdetto.

Ovviamente, se ci fossero stati dei testimoni oculari, sarebbe stato fuor di luogo addurre argomenti del genere; in ogni caso su simili argomenti avrebbe prevalso la testimonianza di chi avesse assistito alla scena e si fosse presentato a deporre (ovvero, se schiavo, fosse stato sottoposto alla rituale tortura). *Ergo* anche in questo caso il contesto è pensato come rigorosamente *amarturos*. Si vuole che l'argomento, addotto per surrogare la prova diretta, sia in grado di fungere da prova palmare, spiazzare la controparte, forse far sorridere i giudici, e quindi sbloccare la vertenza quali che siano gli altri possibili elementi di giudizio fatti valere dalla controparte.

Siamo dunque in presenza di un bell'esempio di discorso – da datarsi appunto in anni prossimi al 460 a. C. – che risponde al principio di attenersi ad uno standard comunicazionale di basso profilo, commisurato sulla capacità di attenzione e di analisi di un'accolta di dicasti improvvisati. Ma ci sono anche gli estremi per ravvisare in ciò una pertinente evocazione dell'*eikos* convincente agli occhi della moltitudine che poi giudicherà, e così pure dell'idea che il retore è *peithous demiourgos*, operatore di persuasione (più precisamente: autore, creatore di una persuasione indotta)⁴.

⁴ L'espressione figura in Plat. *Gorg.* 453a2 con riferimento a Gorgia; viene invece riferita ai siracusani in uno dei tanti *Prolegomena ad Hermogenem* di età imperiale, quello attribuito a Marcellino. Cf. *Artium Scriptores*, Hrsg. L. Radermacher (Wien 1951, *Österr. Ak. der Wiss., Philos.-Hist. Kl., Sitzungsber.* 227.3), sez. B II 13.

L'idea guida che presiede a questo tipo di argomenti è che si può tentar di aggirare con successo l'onere della prova anche solo con argomenti di mera verosimiglianza. Al riguardo sarà dunque appropriato evocare anche la nozione di «discorso (apparentemente) debole» e tuttavia in grado di imporsi anche su discorsi apparentemente forti. Ancor più qualificante è poi il carattere amebeo dello schema argomentativo (che il Radermacher erroneamente associa al dilemma⁵), suscettibile di andar bene per la difesa ma anche per l'accusa.

Non è un caso che l'aneddoto venga associato alla fase germinale del processo dicanico, perché in seguito la standardizzazione della procedura avrebbe consentito semmai all'arconte di dichiarare la vertenza irricevibile. Una volta celebrato il rito processuale non si vede infatti come i dicasti avrebbero potuto sottrarsi al compito di deporre comunque la *psephos* nell'urna. Inoltre, almeno ad Atene, la vertenza sarebbe stata tale da comportare l'insidia costituita dall'*epobelia*, l'incameramento cioè, da parte dello Stato, di un somma pari ad un sesto dell'importo reclamato, somma che l'attore doveva versare in sede di istruttoria, e che avrebbe perduto se a suo favore si fossero pronunciati meno del 20% dei dicasti.

Quale che sia stato il suo apporto alle vertenze concernenti le proprietà terriere, rimane dunque che la strategia difensiva raccomandata da Corace dovette consistere essenzialmente nel sorvolare senza esitazione, quando ciò fosse sembrato opportuno, sui riscontri obiettivi suscettibili di poter essere fatti valere, per poi far leva con assoluta preferenza su di una plausibilità senza dubbio generica, ma intuitiva e quindi tale da potersi imprimere nella mente dei dicasti con grande immediatezza, tanto da minare, almeno momentaneamente (nel corso dell'udienza) la credibilità degli argomenti adottati dalla controparte.

L'idea-guida è probabilmente ben espressa da Platone allorché riferisce che chi vuol imparare a parlare in pubblico deve ricercare non ciò che è giusto ma ciò che può sembrare

⁵ O. c., p. 33.

giusto, e sembrarlo *plethēi, hoiper dikasousin*, «agli occhi della moltitudine che poi giudicherà», perché è da queste cose che scaturisce la persuasione (*Phaedr.* 260a1-4; cf. 267a6-7 e 273a7-b1). I due siracusani dovettero spendere le loro migliori energie nella escogitazione di modi appropriati per surrogare l'onere della prova con argomenti di mera verosimiglianza e nell'erigere questi ultimi in sostituto di accertamenti più stringenti ma magari un po' troppo tecnici per potersi tradurre in una comunicazione convincente agli occhi di quel particolare uditorio che era chiamato a pronunciarsi.

Questa plausibilità apparente viene notoriamente denominata *eikos* (plausibile, verosimile in quando distinto da ciò che è o potrebbe essere propriamente accertato). Ricorrere all'*eikos* equivale appunto ad erigere degli indizi relativamente generici in chiave di lettura della vicenda su cui i dicasti sono chiamati a pronunciarsi, ed è questa la strategia che venne prontamente recepita in ambiente attico, e recepita come paradigmatica. Sappiamo per certo, ad esempio, che ancora nel 411, cioè a distanza di forse mezzo secolo dall'ideazione del modello, una personalità di spicco come Antifonte poté decidere di puntare tutto su degli argomenti di mera verosimiglianza per tentar di contrastare – per la verità invano – un'accusa che doveva invece basarsi su degli indiscutibili dati di fatto (v. *infra*).

Da notare le analogie osservabili in rapporto all'*Inno ad Hermes*: anche i due siracusani fanno valere prima di tutto l'inidoneità fisica dell'imputato a commettere il reato di cui lo si accusa. Non mancano peraltro chiari segni di una più articolata elaborazione dello scontro verbale, essenzialmente per il fatto che costoro introducono anche l'ipotesi complementare, dell'uomo di corporatura robusta che non può permettersi di uccidere una persona ben più gracile, e a lui notoriamente ostile, in luogo appartato e senza testimoni. Se la vicenda mitica dell'*Inno ad Hermes* erigeva in mito un tipo di vertenza giudiziaria effettiva, i retori siracusani provvidero a riportare la vicenda mitica nel suo contesto originario, ne han-

no ulteriormente articolato la tipologia e ne hanno fatto una abilità professionalizzata.

E' appena il caso di aggiungere che il precedente poetico costituisce un eccellente indizio di credibilità delle fonti per quanto attiene a Corace e Tisia. E siccome la formula del processo dicanico venne 'inventata', come pare, intorno al 465-455 a. C., si delinea un dilemma: se l'*inno ad Hermes* fosse stato non messo a punto ma ideato in alta età periclea (eventualità mai presa in seria considerazione, che io sappia), dovremmo pensare che il poeta abbia tempestivamente trasferito nel mito alcune esperienze dicaniche recenti o recentissime; se invece l'inno risale ad epoca anteriore, sarà da ritenere che il *logos amarturos*, così come prese forma in età periclea, avesse già almeno un precedente illustre nell'*epos*. In questa seconda eventualità è inevitabile spingersi a congetturare che la notorietà dell'inno abbia quanto meno contribuito a stimolare la riflessione su come imbastire una difesa (eventualmente un'accusa) anche quando l'identificazione del colpevole avesse presentato difficoltà proibitive, e che la riflessione così attivata abbia finito, in un secondo momento, per dar vita ad una abilità professionalizzata.

In tal caso ai due siracusani spetterebbe comunque il merito di aver ricavato delle strategie processuali da una trovata eminentemente letteraria.

Da qui l'eventualità che il *logos amarturos* sia stato strettamente associato alla nascita della retorica greca come abilità professionalizzata: non è azzardato immaginare che in esso sia volentieri additato, per decenni, un banco di prova elettivo per l'aspirante logografo, quindi una sorta di bandiera, un qualificante *epangelma*.

3. La 'naturalizzazione' del *logos amarturos* ad Atene: Antifonte (e Andocide).

A fronte del paradigma codificato a Siracusa stanno in primo luogo una delle *Tetralogie* di Antifonte e il *Palamede* di Gor-

gia, due scritti di taglio dichiaratamente epidittico per la cui data di composizione ci si deve però limitare a congetture relativamente labili (settimo decennio del v secolo?). I due apporti meritano di essere illustrati in modo non troppo sommario.

Anche la prima tetralogia di Antifonte⁶ è, a suo modo, un prototipo: è il primo *logos amarturos* che possiamo leggere per intero nella forma in cui è stato composto, è il primo di cui si conosca l'autore, ed è il solo ad articolarsi in accusa, difesa e relative repliche.

Oltre a proporre un esemplare repertorio di pertinenti inferenze fondate sulla mera verosimiglianza, qui Antifonte indugia nell'opporre verosimile a verosimile e articola una interessante riflessione sulle condizioni di affidabilità degli argomenti chiamati a surrogare la mancanza di testimoni oculari del delitto considerato. La situazione ipotizzata è, per l'appunto, un reato perpetrato sulla pubblica via, di notte e senza testimoni: un omicidio. Antifonte assume che il solo testimone oculare fosse lo schiavo della vittima e che i parenti dell'ucciso abbiano fatto appena in tempo a sottoporre il servo ad un sommario interrogatorio prima che morisse per le ferite riportate durante la colluttazione. Accusatore e imputato, perciò, competono nel valutare l'affidabilità di quanto asserito dai parenti della vittima riguardo alle dichiarazioni dello schiavo, e così pure nell'impostare una discussione sulla legittimità teorica del ricorso circostanziato ad argomenti di mera verosimiglianza.

Premesso che «non è difficile trovare le prove dei crimini architettati dal primo venuto; ma se ne sono autori individui ben dotati (...) è arduo sia smascherarli sia mostrare la colpevolezza» (II 1.1⁷), l'accusa provvede a delineare la fattispecie pertinente per mezzo di un argomento per esclusione che gli permette di scartare tutta una serie di eventualità astrattamente ipotizzabili:

⁶ Ricordo che la fortunata tesi dell'esistenza di due Antifonti è in vistoso declino: v. spec. M. Nancy, art. «Antiphon d'Athènes» nel *Dictionnaire des Philosophes Antiques* publié sous la direction de R. Goulet, vol. I (Paris 1989), 225-244.

⁷ Trad. F. Declava Caizzi (in *Antiphontis Tetralogiae*, edidit transtulit commentario instruxit F.D.C., Milano 1969).

l'omicida non doveva essere un ladro, perché non sottrasse la borsa alla vittima; non doveva essere un ubriacone fuori di sé, perché altrimenti i compagni di bevute l'avrebbero riconosciuto; non dovette uccidere per mero scambio di persona, perché se la prese anche con il servo; né l'omicidio dovette scaturire da una rissa, perché è stato commesso a tarda notte e in luogo solitario. Ergo si deve pensare ad un agguato, ad una vendetta. «Chi allora è più verosimile che lo aggredisse, di uno che abbia già subito gravi offese (il termine *kaka* evoca, invero, iniziative ostili, non necessariamente improntate alla prevaricazione), e che si aspetti di subirne di ancora maggiori? In queste condizioni si trova l'imputato» (II 1.4 s.). Seguono l'evocazione della testimonianza resa dallo schiavo sopravvissuto solo per poche ore al suo padrone e una riflessione di questo tenore: «Sarebbe impossibile dimostrare la colpevolezza degli autori di un delitto premeditato, se non si potesse farlo né in base ai testimoni né in base alle verosimiglianze, e non è nel vostro interesse» che un simile delitto rimanga impunito (II 1.9 s.).

A sua volta l'imputato incomincia col ridefinire i termini della sua relazione con la persona uccisa: «a me quell'uomo, da vivo, distrusse la casa; da morto, anche se riuscirò a farmi assolvere, mi ha gettato addosso un numero sufficiente di dolori e di preoccupazioni» (II 2.2). Passa quindi a sostenere che l'accusa si fonda su una valutazione contraddittoria della personalità dell'indiziato: egli sarebbe stato al tempo stesso furbo (per aver ricercato un luogo appartato ed aver soppresso l'unico testimone oculare) e sprovveduto (per aver sottovalutato il rischio di essere prontamente indiziato), per poi ricavarne un argomento molto prossimo al *topos* dei siracusani: essendo nota l'inimicizia, non potevo non sapere in anticipo che in caso di omicidio sarei stato io l'indiziato numero uno, quindi è impensabile che io non mi sia guardato dal compromettermi in modo così ingenuo (II 2.3). L'imputato argomenta inoltre che il procedimento per esclusione è stato mal condotto, in quanto può ben essere accaduto che la vittima sia stata uccisa per gli abiti, anche se i responsabili, spaventati dal sopraggiungere di altre persone, non fecero a tempo a spogliarlo (II 2.5), e anche altre spiegazioni alternative sono tutt'altro che improponibili. Si argomenta poi che la testimonianza resa dallo schiavo spaventato non può provare alcunché, essendo verosimile che egli si sia limitato ad un generico cenno di assenso di fronte alle congetture precipitosamente e minacciosamente formulate dai parenti della vittima; seguono quindi uno

spunto sulla dubbia attendibilità di simili testimonianze e una considerazione di carattere più generale, assai rappresentativa: per quanto *eikos* possa ritenersi ciò che ha sostenuto l'accusa, l'insieme degli argomenti addotti a discarico deve ritenersi *eikoteron*, ancor più *eikos* (II 2.7 s.).

In sede di replica, l'accusa annuncia: «Nel discorso precedente vi abbiamo dimostrato che egli uccise la vittima; ora cercheremo di provare che la sua difesa non è valida» (II 3.1), poi adduce, fra l'altro, che l'omicida dovrebbe aver agito di persona e da solo allo scopo di non essere poi denunciato come mandante dai suoi stessi complici (II 3.5) e che la ricchezza dell'imputato non potrebbe dimostrare la sua estraneità al fatto perché egli aveva motivo di temere la perdita dei suoi beni (II 3.8). Infine rilancia sul tema dell'*eikos*: «Affermando che gli assassini sono non quelli che è verosimile abbiano ucciso, ma quelli che realmente l'hanno fatto, dici bene, se però fosse chiaro chi furono gli uccisori; ma poiché non risulta chi uccise, e costui è stato convinto colpevole in base alle verosimiglianze, egli e nessun altro va considerato suo uccisore» (*ibid.*; in questo caso sono leggermente intervenuto sulla traduzione che sto utilizzando).

La serie dei discorsi si conclude con la replica dell'imputato il quale, premesso che i parenti dell'ucciso, pur atteggiandosi a vendicatori del crimine, forse addirittura proteggono chi va veramente sospettato, e che d'altra parte a lui spetta non di scoprire il colpevole ma unicamente di difendersi (II 4.2 s.), indugia sul dubbio valore processuale della testimonianza resa dal servo morante (II 4.6 s.) per poi produrre un vero e proprio alibi: «Tutti gli schiavi e le schiave che ho, li metto a disposizione perché siano torturati; e se risulterà che quella notte non ero in casa a dormire o ero uscito da qualche parte, ammetterò di essere l'assassino. Quale notte fosse non è difficile a stabilirsi, perché l'uomo morì il giorno delle Dipolie (una celebrazione in onore di Zeus)» (II 4.8).

Prescindendo in questa sede dal tema dell'alibi, si noterà la vastità del campionario proposto e la sua intuitiva rispondenza al bisogno di imparare sia a far parlare gli indizi (v. spec. le sezioni II 1.4 s. e 2.5 s.), sia ad accreditare la mera verosimiglianza come surrogato di ciò che non si potrebbe altrimenti provare. È precisamente attorno ad argomenti verosimili (la valutazione di una probabilità o improbabilità relativamente

generica) che ruota l'intera serie dei quattro discorsi. Significativo, in questo quadro, è che la difesa non contesti la legittimità del ricorso all'*eikos* e si cimenti piuttosto nell'escogitazione di un *eikoteron*.

Pure degna di nota è la chiusa del primo discorso: «non è nel vostro interesse» che il probabile assassino, rimanendo impunito, continui a profanare i luoghi sacri e contaminarci con la sua presenza: a voi di purificare la città (II 1.10 s.). Ciò equivale ad ammettere la possibilità di un'assoluzione basata, di fatto, sulla mera insufficienza di prove, e a fornire delle ragioni per condannare anche in assenza di prove stringenti (l'interesse collettivo). Si dà il caso che in un momento successivo (II 4.2 s.) la controparte trovi il modo di osservare che non è suo compito individuare il vero colpevole. Implicitamente l'imputato ammette di trovare accettabile anche un'assoluzione non esente da sospetti tutt'altro che fugati, ed è nel timore di un simile esito che l'accusa, in mancanza di migliori argomenti, ha cura di evocare, se non l'obbligo, almeno l'interesse (generico) del *dika-sterion*.

Sono state da più parti segnalate forzature e semplificazioni, ma la cosa non ha motivo di scandalizzare sia perché l'attitudine a fluidificare molte delle tessere del mosaico è una componente strutturale della cultura dell'*eikos*, sia perché la tetralogia in esame evoca una fase della cultura giuridica attica in cui la libertà di azione delle parti, sempre grande, conosce ancora ben pochi vincoli, sia perché siamo in presenza di una vertenza immaginaria, quindi tipizzata.

Di *logoi amarturoi* antifontei ce ne sono però anche altri, e non di carattere meramente epidittico.

Programmaticamente *amarturos* è, in primo luogo, la sua vana autodifesa del 411, quando venne poi condannato per aver tentato di abbattere la democrazia in Atene. Nel passare in rassegna i vari moventi allo scopo di mostrare l'assoluta inverosimiglianza del suo coinvolgimento, cioè per smantellare l'accusa agli occhi dei dicasti, Antifonte sceglie, ancora una volta, di far leva sull'*eikos*: «Ma insomma, come può essere

eikos che io abbia desiderato l'instaurazione di un regime oligarchico? forse che non sono in grado di valutare a dovere queste cose? ed è davvero pensabile (*hoios*) che solo io tra gli ateniesi non mi renda conto di ciò che è vantaggioso?»⁸. Da notare, fra l'altro, un'analogia con la rassegna delle congetture possibili che prende forma sia all'inizio della prima tetralogia (II 1.4) sia, più vistosamente, nel *Palamede* di Gorgia (cf. *infra*).

Ma nitidamente *amarturos* è anche il discorso che Antifonte ebbe occasione di predisporre per un'altra vertenza reale e particolarmente ardua, l'orazione che occupa il primo posto nella sezione pertinente del *corpus* degli oratori attici.

In questo caso si affrontano due fratelli per parte di padre: il figlio illegittimo accusa la madre del figlio legittimo di aver fatto avvelenare suo marito, quindi il loro comune genitore, sfruttando l'ingenuità di una *pallake* («prostituta») che all'epoca conviveva con un amico di costui, e che fu ben presto messa a morte. Puntualmente compare l'evocazione della figura mitica di Oreste, tanto più che la vittima, resasi conto dell'intrigo, prima di morire avrebbe fatto in tempo ad ingiungere al figlio (il locutore) di vendicare la sua morte. Il vano tentativo di sottoporre gli schiavi ad interrogatorio – Antifonte prospetta una formula assai ingegnosa: trattandosi di strappare al loro proprietario il prescritto consenso, trattandosi quindi di fugare ogni sospetto di escussione tendenziosa, gli schiavi avrebbero dapprima dovuto raccontare i fatti sotto tortura, poi lo stesso loro proprietario avrebbe dovuto porre loro, in presenza dell'attore, alcune domande da questi preventivamente formulate per iscritto (I 10) – verteva appunto su un altro tentato avvelenamento, non andato a 'buon' fine, che Antifonte (o almeno il suo cliente) presume sia stato notoriamente esperito di persona dalla donna, sempre ai danni del deceduto.

La prova diretta della colpevolezza non può essere data. L'uno si basa sulla parola della madre, l'altro sulla parola del padre, ma nessuno dei due propriamente sa. «E come si può pretendere di sapere con certezza ciò a cui uno non sia stato presente? Chi prepara la morte di un congiunto predispone al meglio la prova

⁸ Traduco dal papiro di Ginevra *inv. 264bis*, col. III, linee 12-24.

del contrario e agisce in segreto» (§ 28). Per reperire qualche indizio si sarebbe potuto puntare sugli schiavi, ma la controparte, che nel frattempo ha anche affidato la *pallake* al carnefice, si è avvalsa delle sue facoltà per impedirlo. Allora può ben valere come indizio proprio questo rifiuto interessato. Se ne inferisce che la 'vera' colpevole avrebbe provveduto a sopprimere per tempo il testimone non solo per evitare che la *pallake* fosse sottoposta a tortura, ma anche per poter scaricare su di lei la responsabilità dell'accaduto (§ 20). Da ciò il parlante ricava il (labile) *tekmerion* dell'effettiva colpevolezza della donna. L'orazione non è databile, e non è escluso che risalga a prima del 430 a. C.

Largamente *amarturos* è, del pari, la V orazione, che dovrebbe risalire al 415 circa.

È la storia di un uomo che risulta aver abbandonato di notte l'imbarcazione ormeggiata nel porto di Mitilene e si suppone sia stato assassinato, ma l'imputazione per difendersi dalla quale l'interessato ricorre alla consulenza legale di Antifonte non è di assassinio, è più generica e insidiosa: *kakourgia*, «malefatte» (cf. il latino *maleficium*), e l'imputato paventa il rischio che, se assolto, la controparte possa addurre che è stato assolto dall'imputazione di *kakourgia* ma non anche da quella di *phonos* (§ 19 s.; cf. § 16). La notevole complessità della vicenda comporta che sia *amarturos* solo da alcuni punti di vista, e sarà sufficiente riferire solo qualche passaggio. A parte alcuni esemplari riferimenti alla nozione di *eikos* in V 37, 43 e 64 s. (nel secondo dei tre passi: *to eikos summachon moi estin*, «la verosimiglianza è dalla mia parte»), si segnaleranno, per cominciare, i §§ 51 («lo schiavo una prima volta mi ha accusato, ma la seconda volta no, quindi le sue dichiarazioni sono equamente distribuite, metà a carico e metà a discarico, e ci sono gli estremi per far valere il principio *in dubio pro reo*»), 53-56 («a che scopo avrei dovuto mandare un biglietto per annunciare la morte della vittima, se era stato proprio il latore, da solo o con me, a perpetrare il delitto? Poiché il biglietto è in contraddizione con le ammissioni dello schiavo che, sotto tortura, ha confessato di essere stato lui ad uccidere, dobbiamo prestar fede all'uno o all'altro? Per di più il biglietto è stato ritrovato solo a seguito di una seconda ispezione, effettuata dopo che lo schiavo mi aveva scagionato. Ergo è verosimile che il biglietto sia contraffatto e calunnioso»),

57-59 (“non avevo nessun motivo per uccidere; semmai la vittima avrebbe avuto motivo di uccidere me”) e soprattutto 80 («Aiutatemi; non vorrete mostrare proprio voi, ai sicofanti, come si fa a prevalere su di voi!»).

Ancor più tipico è il giro di pensieri svolto in V 65 s.: «A me che non sono colpevole si addice tutt'al più di rispondere che non sono colpevole; per chi ha commesso <il reato> è invece facile mostrare <come si sono svolti i fatti> e, se non lo fa, di proporre congetture plausibili. Per chi è estraneo all'accaduto è invece arduo emettere congetture su ciò di cui ignora tutto, e credo che ognuno di voi, se vi si chiedesse di rispondere su cose su cui non siete informati, vi limitereste a rispondere che non ne sapete nulla; se poi vi si chiedesse di essere più precisi, presumo che vi trovereste in una seria difficoltà. Pertanto non mettete me alle prese con complicazioni da cui neppure voi potreste facilmente districarvi». Questa stessa idea era stata brevemente evocata, come abbiamo visto, in I 28, e vedremo tra un momento che compare anche nel *Palamede* di Gorgia.

Da notare infine il purissimo *eikos* di carattere teologico che viene svolto in V 82 s.: “sapete che i criminali hanno spesso causato la morte di chi stava sulla stessa nave con loro, o compromesso il buon esito dei sacrifici; invece, dopo l'evento di cui mi si accusa, il viaggio è continuato, per me e per gli altri passeggeri, nel modo più tranquillo, e lo stesso dicasi dei sacrifici a cui ho presenziato”.

Quest'ultimo punto istituisce un vero e proprio *topos*. Lo stesso argomento riaffiora infatti anche in Andocide (I 112-114 e 137-139: anno 399).

L'accusa, egli riferisce, avrebbe sostenuto che nel corso della vicenda accaduta sedici anni prima le «due dee» Demetra e Kore avevano indotto Andocide a commettere un gesto sacrilego col preciso intento di comprometterlo e precostituire le condizioni per la sua condanna a morte. Andocide controbatte che quand'anche i fatti si fossero svolti come l'accusa li ha riferiti, ciò proverebbe esattamente il contrario, perché in quella stessa circostanza l'araldo chiese, in presenza di Andocide, chi aveva commesso il gesto sacrilego, ed egli non fu indotto dalle dee a farsi avanti e, con ciò stesso, autodenunciarsi. Ciò prova che le due dee, lungi dal comprometterlo irreparabilmente, in quell'occasione lo hanno piuttosto protetto e salvato da morte certa.

Anzi, siccome in seguito egli compì lunghi viaggi via mare, il suo essere ancora in vita prova che gli dei non vollero cogliere un'occasione così propizia per nuocergli facendolo morire in modo tale da non poter ottenere una regolare sepoltura. *Ergo* sono gli stessi dei ad attestare che egli non è responsabile del gesto sacrilego di cui lo si accusa.

4. Il *Palamede* di Gorgia

Un altro essenziale prototipo del *logos amarturos* è il già ricordato *Palamede* di Gorgia.

Dopo alcuni preliminari, su cui non abbiamo motivo di indugiare in questa sede, il sofista provvede ad inquadrare la vertenza osservando che sostenere l'accusa di alto tradimento sarebbe un atto addirittura lodevole se l'accusatore sapesse con certezza che il tradimento è stato perpetrato, mentre sarebbe riprovevole se questi si limitasse a calunniare senza sapere nulla di certo, o addirittura senza nessun fondamento. Ora l'imputato sa per certo di non aver tradito. Sa quindi di doversi misurare con una mera calunnia. Rischia però di rimanere senza parole, «a meno che non mi suggeriscano qualcosa la verità stessa e la presente necessità, maestre ricche più di pericoli che di espedienti». Ma non si può conoscere un evento non verificatosi, lo si può solo congetturare, e la falsità di una simile congettura è pur sempre dimostrabile (§ 3-5).

Per dimostrare l'estraneità dell'imputato ad ogni ipotesi di tradimento, Gorgia imposta due itinerari dimostrativi complementari: primo, "quand'anche avessi voluto tradire i greci, non posso aver commesso il fatto perché non si è verificata nessuna delle precondizioni senza il cui concorso sarebbe stato impossibile tradire"; secondo, "quand'anche avessi potuto tradire (ma non potevo), nessuno dei possibili moventi è minimamente plausibile". È stato acutamente notato che il primo itinerario argomentativo istituisce una sorta di montaggio in serie e il secondo un montaggio in parallelo, che cioè i due principali nuclei argomentativi ricordano tipiche caratteristiche degli impianti di illuminazione a più punti luce.⁹ Da notare, ancora, che nella prima

⁹ Per la 'metafora elettrotecnica' v. A. Tordesillas, *Palamede contre toute raison*, in *La naissance de la raison en Grèce*, Actes du Congrès de Nice, Mai 1987, sous la direction de J.-F. Mattéi (Paris 1990), 241-255 (spec. 242, dove l'im-

serie la provata non disponibilità di un solo elemento sarebbe in teoria sufficiente per inficiare l'accusa, mentre nella seconda serie l'importante è dimostrare l'inconsistenza di ogni singolo movente ipotizzato, nel presupposto della presunta completezza della serie presa in esame.

Un simile principio di organizzazione dell'itinerario dimostrativo ha tra l'altro il potere di ancorare saldamente una quantità di valutazioni derivate dall'esperienza comune (§ 9 s.: supponendo un compenso in denaro, «come l'avrei celato ai miei di casa e agli altri? dove l'avrei depresso? come l'avrei custodito? ché, adoprandolo, mi sare scoperto; e non adoprandolo, che vantaggio avrei avuto?»); quanto poi al movente [§ 15]: «Si potrà dire che per cupidigia di ricchezze e di beni io tentai quest'impresa. Ma, da un lato, io posseggo una discreta fortuna; dall'altro non aspiro a ricchezze più grandi, ecc.») a momenti topici dell'argomentazione a discarico.

A questa autentica struttura portante Gorgia aggiunge due ulteriori argomenti degni di nota che, rispettivamente, la precedono e seguono. All'inizio, premesso che in gioco non è la vita o la morte ma l'onore o il disonore, cioè l'alternativa tra morire di morte naturale e morire di una morte violenta e infamante, egli dichiara: «Essendo due questi casi, l'uno l'avete in pieno potere voi, l'altro io; e cioè, la giustizia io; la violenza voi» (§ 2). Ciò gli consente di introdurre una insinuazione di rilievo: sarà l'imputato, certo della propria innocenza, a giudicare i suoi giudici. In una fase successiva, poi, una volta argomentata l'assenza di ogni possibile movente, Gorgia passa ad affermare che l'accusa è caduta in evidente contraddizione in quanto ha presentato l'imputato come furbissimo e al tempo stesso sciocco fino al punto di essere manifestamente autolesionista (§ 25 s.). Viene con ciò ripreso uno schema argomentativo che, specialmente ai nostri giorni, ha assunto un'importanza addirittura cruciale nella gestione di quasi ogni processo indiziario. Da notare poi che anche l'appello alle contraddizioni dell'imputato, del teste o della controparte si inquadra del tutto naturalmente nell'orizzonte dell'*eikos*. L'*eikos* serve anche a in questo caso per delineare un tessuto connettivo ed introdurre nel discorso dei principi meta-giuridici atti ad orientare il giudizio, eventualmente sorvolando con mano leggera sui riscontri più circostanziati.

magine viene debitamente decodificata). Nel prosieguo riproduco degli *excerpta* dalla nota traduzione di M. Timpanaro Cardini (*I Sofisti*, Bari 1923, ²1954).

Da notare infine il trilemma che funge da procedimento per esclusione: l'accusatore o ha potuto osservare non visto, e allora dovrebbe poter riferire molti dati precisi, o ha preso parte all'impresa, e in tal caso sarebbe addirittura correo, o è stato informato da qualcuno che vi ha preso parte, e allora non si capisce perché non abbia prodotto alcun teste a carico (§ 22). «Dirai, forse, che il non produrre tu testimoni di cose secondo te avvenute, equivale al non produrli io, di cose non avvenute. Ma non è lo stesso: perché è in certo modo impossibile testimoniare di una cosa non avvenuta (...) A te (...) non è riuscito di trovare non solo dei testimoni, ma neppure dei falsi testimoni; mentre a me non sarebbe possibile trovarne alcuno né degli uni né degli altri»; *ergo* non soltanto ti fondi su delle mere congetture, ma sei cosciente di limitarti ad accreditare una verosimiglianza solo apparente.

In *crescendo* si passa poi ad argomentare che l'accusa è contraddittoria in quanto presenta l'imputato sia come scaltro sia come autolesionista fino alla pazzia, ma "se sono accorto, non commisi colpa; se commisi colpa, non sono accorto" (dal § 15.); perciò l'accusatore è inattendibile. Del resto, prosegue Palamede, si potrebbero ricordare anche i suoi molti demeriti, solo che «non per i tuoi demeriti, ma per i miei meriti voglio difendermi», e si dà il caso che tutta la mia vita passata parli a mio favore. Segue la nota evocazione di uno spropositato numero di eccezionali benemeritenze (§§ 25-32).

Si arriva così alla lunga perorazione («Resta ch'io parli di voi a voi») e anche in questa sezione compaiono alcune affermazioni di rilievo: guardatevi, o giudici, dal commettere un errore irreparabile e, poiché la verità non è manifesta, «tenete pure in prigione il mio corpo, attendete più a lungo» (§ 35) e pensate alla vostra reputazione. Con l'ovvio implicito che in futuro potrebbero ben emergere degli indizi più decisivi in un senso o nell'altro, viene dunque prospettata l'eventualità di un verdetto sospensivo, interlocutorio, e di una detenzione meramente cautelativa.

L'idea che, di fronte alla conclamata insufficienza delle prove disponibili, non sia necessario effettuare una opzione elementare (condanna o assoluzione) e che il collegio giudicante abbia facoltà di effettuare ulteriori indagini implica che Gorgia si discosti per un momento dalla simulazione del tipico

processo eliastico ed evochi uno schema procedurale a più di due opzioni che si addice semmai al contesto mitico, ovvero alla procedura talora seguita nei processi che si celebravano di fronte all'Areopago (cf. Aeschin. I 92). La novità è cospicua, ed è verosimile che tenga conto delle proposte di riforma del processo eliastico che vennero elaborate, forse nel sesto decennio del secolo, da un intellettuale della cerchia di Pericle, Ippodamo¹⁰. Se ne deduce che all'epoca in cui il *Palamede* fu scritto si aveva quanto meno notizia di proposte miranti ad evitare che i dicasti fossero ogni volta posti di fronte al più crudo *aut aut*.

A parte questo dato, evidentemente primario, varrà la pena di osservare che il *Palamede* valorizza una dimostrazione *per impossibilem* (sul conto della quale sono stati emessi, non senza motivo, giudizi anche molto lusinghieri¹¹) e prefigura, ancora una volta, uno schema o modello al quale i logografi avrebbero ben potuto ispirarsi quando fosse stato giocoforza appellarsi alla mera verosimiglianza.

5. Riprese del *logos amarturos* nel teatro tragico

E' come minimo accattivante pensare che alcune celebrate tragedie, allorché evocano da un lato lo scontro tra congetture alternative, tutte dichiaratamente fondate su surrogati dell'*e-pisteme*, dall'altro il successo nella ricerca di indizi a partire da una situazione che, agli occhi dei personaggi che la in-

¹⁰ Ne ho discusso in *La filosofia penale di Ippodamo e la cultura giuridica dei sofisti*, «Rivista Intern. di Filosofia del Diritto» LXVI 1989, 315-335 (spec. 321-325), poi in *Processo e istituzioni giudiziarie nelle "Leggi" di Platone*, articolo incluso in *L'educazione giuridica*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, vol. VI.1 (Napoli 1994), 3-26 (v. spec. 17-20).

¹¹ V. spec. A. A. Long, *Methods of Arguments in Gorgias, Palamedes*, in *Ἡ ἀρχαία Σοφιστική The Sophistic Movement*, Edited by K. Boudouris (Athens 1984), 233-241.

traprendono, non poteva non sembrare disperatamente opaca, abbiano potuto far tesoro delle ardite tecniche probatorie delineate nella prima tetralogia di Antifonte e in questa orazione epidittica di Gorgia. Lo stato delle fonti non consente, a quanto pare, nessuna inferenza degna di nota relativamente al modo in cui la vicenda di Palamede è stata trattata nelle tragedie che Eschilo, Sofocle ed Euripide intitolarono a questo personaggio. Della versione drammatica della storia di Hermes e Apollo che dobbiamo a Sofocle dobbiamo d'altronde dire che sa dirci davvero poco in tema di *logos amarturos*. In compenso almeno due tragedie tra le più celebrate presentano caratteri intuitivamente riconducibili nell'alveo del genere letterario in esame: l'*Ippolito* di Euripide e, più nitidamente, l'*Edipo re* di Sofocle.

Della prima, risalente all'anno 428, interessa specialmente la scena – vv. 921-1040 – in cui Teseo accusa Ippolito sulla base di uno scritto (*deltos*) contro la cui attendibilità si era già apertamente pronunciato il coro (v. 893) e di cui Teseo non fa parola con suo figlio se non in un momento successivo (al v. 1057). Per Teseo, nonostante la considerazione in cui aveva sempre tenuto il presunto responsabile di un incesto, non c'è motivo di dubitare dell'attendibilità del documento, e si può capire che egli metta le mani avanti, offrendo una confutazione preventiva degli argomenti cui, egli teme, Ippolito non mancherà di appellarsi. Degno di nota, in questo contesto, è il v. 939 s. – «se chi vien dopo sarà infinitamente più scaltro e perverso di chi l'ha preceduto (*eis huperbole panourgos*)» – in quanto evoca appunto le sempre nuove possibilità di carpire l'altrui buona fede.

A sua volta Ippolito è (o almeno ritiene di essere) alle prese con una calunnia ben costruita e, per giunta, non supportata da evidenze specifiche. Anche la risposta di Ippolito, soggettivamente certo della propria innocenza, prende le mosse dall'evocazione di un *topos* già ricorrente nell'oratoria dicanica: “di fronte alla folla io mi perdo facilmente, ma non a tu per tu, e debbo per forza replicarti, cominciando da dove tu mi hai dato il primo colpo, sicuro di annientarmi, sicuro che non avrei saputo in alcun modo *antilegein*; ma, primo, posso ben vantare una quantità di autentiche virtù, particolarmente nell'ambito toccato dall'infamante accusa che mi hai rivolto; secondo, dovresti poter

esibire un movente, e moventi plausibili non ce ne sono. Non potendo produrre dei testimoni, giuro di non aver avuto nemmeno la più remota intenzione di fare ciò di cui mi si accusa. E ipotizzo una penosa debolezza da parte di Fedra" (sintesi dei vv. 983-1035). «Incantatore! stregone!», ribatte Teseo (v. 1038), e Ippolito: «Ma il giuramento, la *pistis* (la fiducia, o più probabilmente l'indizio, l'inferenza), o i pronunciamenti degli indovini non significano più nulla? (...) O casa, potessi almeno tu testimoniare!» (vv. 1055 s. e 1074 s.). Al che Teseo gli rinfaccia di appellarsi, per l'appunto a dei testimoni muti, quando a parlare un linguaggio inequivocabile è invece un biglietto della vittima (vv. 1076 s.). Non ci vorrà meno dell'intervento diretto della dea per ristabilire la verità, quindi l'onorabilità dell'imputato.

Se l'*Ippolito* è la tragedia dell'impotenza della certezza soggettiva e dello stesso *logos* di fronte ad un dato oggettivo non attendibile ma non per questo meno determinante nell'accreditare una 'lettura' stravolta della realtà (cioè di fronte ad una calunnia ben costruita), l'*Edipo re* sofocleo, che potrebbe anche essere appena posteriore all'*Ippolito*, offre invece una variante positiva del *logos amarturos*. L'*Edipo re* è il dramma della ricerca presuntamente disperata, ma coronata da insperato successo, di qualche indizio o segno atto a decodificare una realtà che può solo sembrare del tutto opaca e quindi impenetrabile. Ricorderò alcuni versi: 108 s. («Dove si potrà mai scovare la traccia di quell'antico crimine?»), 120 s. («Una sola cosa può farne capire molte altre se ce la facciamo ad afferrare il bandolo della matassa»), 915 s. (Edipo non sa far 'parlare' i nuovi eventi in modo da ricavarne indizi per decifrare i fatti del passato), 1058 s. («È impensabile che io, disponendo di simili *semeia*, non mi adoperi per far luce sulla mia ascendenza»). La tragedia istituisce precisamente il modello dell'indagine che riesce a farsi strada persino in mezzo alla più impenetrabile oscurità dei *semeia*.

L'uso dei commentatori di non evocare affatto il *logos amarturos* a proposito delle due tragedie è una importante conferma del fatto che siamo in presenza di un genere letterario semplicemente rimosso dall'orizzonte categoriale che presiede alla rappresentazione corrente della letteratura greca. In effetti queste due tragedie, e in particolare l'*Edipo re*, delineano un campionario di evidente rilievo proprio per quanto

concerne le risorse acquisite fin verso l'ottavo decennio del V secolo nella gestione del *logos amarturos*. A sua volta la molteplicità degli interventi è buona prova della consapevolezza che molti ebbero di spingersi fino alle frontiere del dimostrabile. La trasposizione scenica, poi, da un lato conferma che il *logos amarturos* professionalizzato era percepito come una novità di rilievo, dall'altro attua una ulteriore disseminazione presso un più vasto pubblico della tecnica di gestione delle situazioni realmente o presuntamente *amarturoi*.

6. Il *logos amarturos* a cavallo tra il V e il IV secolo: Isocrate, Lisia, Antistene

Intuitive ragioni di spazio non consentono di andare molto oltre con la rassegna, almeno in questa sede. Ricordiamo però che il tema appassiona anche Isocrate e Lisia nonché, su un piano più teorico, il socratico Antistene. Se ne inferisce che lo schema argomentativo in questione venne intensamente praticato e anche insegnato e discusso negli ambienti più qualificati dell'epoca.

Le evidenze pertinenti ruotano, *in primis*, attorno all'autentico duello oratorio in cui il giovane Isocrate e il già affermato Lisia si cimentarono sul finire del V secolo. La vertenza che li vide coinvolti in veste di patrocinatori indiretti (cioè di logografi) ha ad oggetto la consistente somma di denaro che un certo Nicia, deciso a lasciare Atene per timore dei Trenta Tiranni (siamo dunque nel 404 a. C.), sostiene di aver depositato presso il banchiere Eutino.

La XXI orazione di Isocrate contiene appunto un intervento a favore di Nicia da parte di un suo *sunegoros*. Da notare che in questo caso, per la prima volta *quoad nos*, si ricorre all'*eikos* per dirimere non una imputazione di omicidio ma delle vertenze prettamente civilistiche: dei casi di truffa.

Quanto ad Eutino, è interessante constatare che si sa qualcosa anche del suo discorso. Non è solo lo stesso Isocrate a

dirci qualcosa di ciò che questi seppe argomentare (al § 16), perché Lisia, a sua volta, scrisse un *Contro Nicia riguardo al deposito* che difficilmente riguarda un'altra vertenza. Di tale discorso si conosce almeno l'esordio: «Vedete, signori giudici, la messinscena e l'accanimento dei miei avversari»¹². Troppo poco, evidentemente, per sviluppare inferenze di qualche rilievo, ma non è poi troppo ardito congetturare che anche Lisia abbia incentrato il suo discorso sulla mera inverosimiglianza dell'imputazione di truffa.

Passano circa dieci anni, e sempre Isocrate ha occasione di cimentarsi in un altro *logos amarturos* che è per più versi analogo a quello su cui abbiamo appena riferito; il *Trapezitico* (or. XVII).

Passano ancora una dozzina d'anni e Isocrate, nel *Panegirico* (IV 188), trova appropriato accennare a «coloro che disputano sui discorsi concernenti il prestito (...) e si impegnano nella disputa contro questo *logos*». Se, come sembra doversi intendere, egli allude alle or. XXI e XVII, se ne inferisce che quei suoi due discorsi fecero discutere, e anche questa affermazione è riscontrabile almeno in parte.

Sappiamo infatti che i suoi *logoi amarturoi* occasionarono un polemico scritto di Antistene, non pervenuto. Non si ha motivo di dubitare, se non altro, sul fatto che un simile scritto sia stato realmente composto e che fosse piuttosto polemico¹³.

Di questo suo scritto non ci è pervenuto nemmeno un rigo, ma nelle sue due orazioni epidittiche pervenute, l'*Odisseo* e l'*Aiace*, e in particolare nella seconda, Antistene introduce l'idea che è non è corretto fondare i processi su dei discorsi

¹² Fr. 10 Thalheim (=fr. XXXV Gernet). La fonte è Clemente Alessandrino. Da notare che si esordisce allo stesso modo anche nella prima orazione di Andocide.

¹³ Lo si inferisce dal passo del *Panatenaico* così come dal titolo, che è retto da *pros* con l'accusativo. E' pur vero che la preposizione *pros*, quando regge un accusativo, può indicare tanto una relazione amichevole quanto una relazione ostile, ma quando viene usata nel titolo suole avere questa seconda connotazione. Sull'intricata questione del titolo (spec. dal punto di vista delle evidenze paleografiche) v. G. Giannantoni in *Socratis et Socraticorum Reliquiae*, collegit, disposuit, apparatus notisque instruxit G. G. (Napoli 1990), vol. IV, 265-276.

non sostenuti da riscontri obiettivi e far prevalere la parola sui dati di fatto, privilegiare cioè un *eikos* necessariamente generico: enfasi sui dicasti che sono totalmente disinformati sui fatti su cui si apprestano a giudicare (§§ 1, 4, 7) e sul loro limitarsi a soppesare delle congetture (§ 8-9). A sua volta Ulisse sorprende per l'esitazione con cui si appella all'*eikos* (§ 5).

Da ciò è corretto inferire, se non erro, che Antistene dovette portare un attacco frontale all'idea stessa del *logos amarturos* con l'intento di delegittimare le forme più estreme di surrogazione della prova, ed è accattivante spingersi a pensare che il suo scritto non fosse estraneo al varo delle nuove norme su cui abbiamo riferito all'inizio.

Pertanto è quanto meno verosimile che lo scritto di Antistene possa aver segnato un momento di svolta a più titoli: primo, perché del *logos amarturos* si incomincia a parlare come di una realtà oggettivata e come di una componente ben identificata della cultura giuridica attica (non ci si limita più ad ideare dei *logoi amarturoi* epidittici e effettivi: si passa a produrre un discorso su di essi); secondo, perché finisce il momento 'magico' della meraviglia di fronte al nuovo e inizia una fase di discussione che, invece di essere improntata ad un'ammirazione perfino scontata, indulge piuttosto nel prendere le distanze da uno schema difensivo/accusatorio già costituito e adusato; terzo, perché, essendo ormai da tempo tramontata, all'epoca, la prospettiva di modificare la procedura nel senso auspicato da Ippodamo ed evocato da Gorgia (cf. nota 10), non resta che tentar di contestare la proponibilità del *logos amarturos* in quanto tale: non potendo incidere sulle attribuzioni dei giudici, si prova dunque ad incidere sulle attribuzioni delle parti ed eventualmente dell'arconte (dove la legge di cui sopra sui casi di «non luogo a procedere») con l'evidente obiettivo di porre dei limiti, quanto meno, alla libertà d'azione delle parti.

Di conseguenza, e sia pure con le cautele derivanti dalla povertà delle informazioni disponibili, si ha motivo di assegnare a costui un ruolo di rilievo nell'evoluzione della "co-

scienza giuridica” attica, tanto più che, se non erro, nell’oratoria successiva a noi nota il *logos amarturos* parrebbe non avere un seguito, o almeno non avere un seguito così conclamato, e siamo, verosimilmente, in epoca prossima al 380 a. C.

7. Il graduale esaurirsi del *logos amarturos* nel prosieguo del IV secolo a. C.

Negli altri oratori di IV secolo, in effetti, le evidenze di una specifica considerazione per il *logos amarturos* sono decisamente (e sorprendentemente) esigue. Notiamo inoltre che nel *Fedro* Platone si limita ad evocare la trattatistica da un lato e ad entrare appena un po’ più nel merito quando fa parola di Tisia (è ignorato Corace). Quanto al suo allievo Speusippo, dobbiamo fatalmente limitarci, per mancanza di qualsiasi altra evidenza, a constatare che nella lista dei suoi scritti figura un *Pros ton Amarturon* (ne fa parola Diogene Laerzio in IV 5). Che abbia ripreso e sviluppato le idee di Antistene? Non siamo in grado di affermarlo. Anche Aristotele si limita ad un breve cenno nella *Retorica* (I 15, 1376a18-23; ricordiamo inoltre I 12, 1372a21 ss.).

Altri indizi dell’esaurirsi del *logos amarturos* emergono poi dai trattati di retorica dovuti ad Anassimene di Lampsaco ed Aristotele (seconda metà del secolo). Del primo si segnala un fugace cenno nell’ambito dell’ultimo capitolo (37, 1446a16-20), allorché si afferma che se sul fatto contestato dobbiamo scontare una carenza di notizie attendibili, sarà il caso di fondarsi su ciò che suole accadere, cioè su delle analogie ed una plausibilità aspecifiche.

Quanto ad Aristotele, registriamo la rimozione del nome e, con il nome, del concetto, della categoria. Di conseguenza agli spunti che pure sopravvivono accade di essere dispersi, di essere proposti in modo aspecifico, di solito in modo piuttosto cursorio e senza mai associarli ad indicatori peculiari. Possono quindi passare facilmente inosservati. Gli apporti più

specifici sono collocati verso la fine del I e verso la fine del II libro. In un passo già citato (I 15, 1376a 18-b30) si fa parola di chi deve argomentare senza poter produrre testimoni, si evoca la possibilità di sostenere che le verosimiglianze non hanno valore giuridico, si aggiunge peraltro che non può mai accadere di non saper reperire alcuna testimonianza utile, perché se non se ne potranno produrre relativamente al fatto, ce ne saranno almeno intorno alla personalità propria o della controparte; se poi si ha a che fare con un contratto, o si enfatizzerà il valore del vincolo contrattuale (anche argomentando che la legge stessa è un contratto e chi non onora i contratti non tiene nel debito conto la legge) o lo si negherà opponendo ad esso il maggior valore della giustizia sostanziale. Analogamente in II 23 viene proposta una varietà di argomenti di mera plausibilità a titolo di tipologia degli entimemi, e la nuova etichetta, combinata con innovativi criteri di classificazione, concorre potentemente a non far notare i punti di contatto con l'ambito degli argomenti tipici del *logos amarturos* che pure sussistono (vengono prefigurate, tra l'altro, varie forme di ritorsione; un altro spunto tipico è la tesi secondo cui un buon argomento è il seguente: se ha picchiato persino suo padre, a maggior ragione avrà picchiato i suoi vicini; sulla ritorsione si può ricordare, inoltre, *Soph. El.* 15, 174b20-24).

Si direbbe perciò che in questa fase si debba parlare di vero e proprio esaurimento del ciclo e addirittura di dispersione del patrimonio che era stato accumulato in quasi un secolo a partire da Corace. È ragionevole ipotizzare che se la cultura posteriore ha potuto tanto spesso ignorare la specificità di una così creativa ricerca di mezzi probatori artificiali o artificiosi, pensati sin dall'inizio come sostituti dei riscontri obiettivi, ciò dipenda in larga misura dalla eccezionale fortuna arrisa alla *Retorica* di Aristotele già nella Roma di Cicerone e Quintiliano.

